



COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 21 del 28/06/2024

COPIA

Oggetto: Abrogazione e approvazione del Regolamento comunale delle entrate e della riscossione per adeguamento alle disposizioni dello Statuto del contribuente.

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventotto del mese di giugno, sala Consigliare, alle ore 20:00, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dal Sindaco e dai sotto elencati Consiglieri:

MILIA GIOVANNI MARIA	P		
MILIA FRANCESCO	P		
RUSCETTA DAFNI	P		
MADEDDU ANDY	P		
SECHI MILENA	A		
PUDDINU ERIKA	P		
CANCEDDA JONATA	P		
VIANI FABIO	P		
PUTZOLU AUGUSTO	P		
CARTA LUISA	P		
SECHI DANIELE FRANCO	P		

Totale Presenti: 10

Totali Assenti: 1

Il Sindaco MILIA GIOVANNI MARIA, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA STAVOLE EMANUELA.

Stante la presenza in collegamento da remoto del Dott. Buganè, il Sindaco chiede l'inversione dell'O.d.g. allo scopo di trattare prima il punto n. 3 "Abrogazione e approvazione del Regolamento comunale delle entrate e della riscossione per adeguamento alle disposizioni dello Statuto del contribuente";

Il Sindaco pone a voti la richiesta di inversione dell'O.d.g.

- Consiglieri presenti: n. 10
- Astenuti: n. 0
- Voti favorevoli: n. 10
- Contrari: n. 0

Visto l'esito della votazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Approva l'inversione dei punti all'O.d.g. nei termini di cui in premessa;

Il Sindaco introduce l'argomento inserito all'Ordine del giorno ad oggetto "Abrogazione e approvazione del Regolamento comunale delle entrate e della riscossione per adeguamento alle disposizioni dello Statuto del contribuente" e invita il Dott. Buganè ad illustrarlo;

Visto il D.Lgs. 219/2023 rubricato "Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente".

Considerato che il predetto decreto ha adottato disposizioni in attuazione delle norme della Costituzione, dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, le quali costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario, criteri di interpretazione della legislazione tributaria e si applicano a tutti i soggetti del rapporto tributario e che dette disposizioni possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.

che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla legge 212/2000 – Statuto del Contribuente - nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla stessa.

che le amministrazioni statali devono osservare le disposizioni della legge 212/2000 concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità e l'autotutela.

che le medesime disposizioni valgono come principi per le regioni e per gli enti locali che devono provvedere ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie.

che gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni dello Statuto del Contribuente, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.

che, pertanto, per tutto quanto non espressamente disciplinato nel Regolamento delle Entrate e della Riscossione allegato alla presente deliberazione, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, si fa riferimento alle disposizioni della Legge 212/2000.

Visto il DM 24 aprile 2024 avente ad oggetto l'individuazione degli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, autonomamente impugnabili ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che non sono preceduti dal contraddittorio informato ed effettivo.

Considerato che il predetto Decreto, in premessa, richiama l'art. 1, comma 1, lettera a), n. 3), del decreto legislativo n. 219 del 2023 che inserisce i commi 3-bis e 3-ter nell'art. 1 della legge n. 212 del 2000 i quali prevedono che le disposizioni dello statuto *“valgono come principi per le regioni e per gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie”*, e che le *“... gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela”*.

Visto l'art. 7 commi da 1 a 3 del DL 39/2024, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2024, n. 67 in base ai quali *“1. Le disposizioni dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, emesso prima della medesima data. 2. Agli atti di cui al comma 1 si applica la disciplina vigente prima del 30 aprile 2024. 3. Qualora l'Amministrazione finanziaria o gli enti impositori territoriali abbiano, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, comunicato al contribuente lo schema d'atto di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, agli atti emessi con riferimento alla medesima pretesa si applica comunque la proroga dei termini di decadenza prevista dal comma 3, terzo periodo, del medesimo articolo”*.

Visto l'art. 7 bis del DL 39/2024, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2024, n. 67 rubricato *“Interpretazione autentica dei commi 1 e 2 dell'articolo 6-bis della legge n. 212 del 2000, in materia di ambito di applicazione del contraddittorio preventivo”* il quale dispone che *“1. Il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che esso si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente né agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti. 2. Il comma 2 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che tra gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze rientrano altresì quelli di diniego di istanze di rimborso, in funzione anche del relativo valore”*.

Ritenuto di dover recepire le nuove disposizioni dello Statuto del contribuente nel Regolamento delle Entrate e della Riscossione del comune procedendo all'abrogazione del vigente regolamento delle Entrate e della Riscossione ed all'approvazione di un nuovo regolamento aggiornato con le disposizioni ed i principi a cui sopra si è fatto riferimento.

Vista la legge di Bilancio 2020 n.160 del 27 dicembre 2019, pubblicata S.O. alla G.U. n. 304, del 30 dicembre 2019, all'art. 1, dai commi 784 a 815, che ha introdotto la riforma della riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali degli enti locali.

Richiamata in particolare, la disciplina introdotta dalla suddetta Legge 160/2019, art. 1, commi 792 e ss, che potenzia le attività di riscossione relative agli atti degli enti emessi a partire dal 1° gennaio 2020, prevedendo il ricorso all'istituto dell'accertamento esecutivo, sul modello di quanto già accade per le entrate erariali, consentendo di emettere un unico atto di accertamento avente anche i requisiti del titolo esecutivo.

Considerato che la nuova disciplina ha introdotto anche per le entrate patrimoniali, oltre che per quelle tributarie, un sistema di riscossione rafforzato con l'introduzione dello strumento dell'accertamento patrimoniale esecutivo che consente, decorsi i necessari termini, l'avvio delle azioni cautelari e conservative;

che, tuttavia, l'accertamento patrimoniale esecutivo, così come chiarito anche da MEF in occasione di "Telefisco 2020" non è applicabile alla riscossione delle sanzioni al codice della strada in quanto, a parere del Ministero, *"le disposizioni di cui al comma 792 benché facciano riferimento alla lettera a) anche agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali, tuttavia non si applicano alle contravvenzioni stradali, poiché le norme in questione non intervengono sulla disciplina del codice della strada e precisamente sull'articolo 206 del Dlgs 285/92. Pertanto, l'assenza di detto intervento comporta l'inapplicabilità degli atti di accertamento esecutivo alle contravvenzioni stradali"*;

che, pertanto, la riscossione coattiva delle sanzioni al codice della strada continua ad essere effettuata a mezzo di iscrizione a ruolo con l'agente della riscossione oppure a mezzo di notifica di ingiunzione fiscale con le disposizioni pro tempore vigenti.

Atteso che, già a seguito delle disposizioni di cui al D.L. 70/2011 (con particolare riferimento all'art. 7 comma 2 gg-ter e quater), così come modificato dal D.L. 201 del 6/2/2011 (art. 14 bis), convertito con L. 22/12/2011, n. 214 i comuni potevano effettuare la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie, sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 10 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare;

che, in aggiunta alla possibilità di riscuotere tramite iscrizione a ruolo, è intenzione di questo Ente gestire direttamente la fase di riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie e patrimoniali mediante lo strumento dell'ingiunzione di cui al regio decreto 10 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché tramite l'accertamento esecutivo di cui alla L. 160/2019 commi 792 e ss., secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 602/1973.

Ritenuto che la gestione diretta con l'accertamento esecutivo e l'ingiunzione fiscale appaiono, le forme più efficaci per la riscossione coattiva, essendo applicabili i privilegi previsti nel titolo II del DPR 602/1973, che consistono essenzialmente nell'applicazione del fermo amministrativo, del pignoramento presso terzi in forma diretta ai sensi dell'art. 72 bis, una procedura peculiare per l'espropriazione immobiliare e garantendo il pieno controllo dello svolgimento delle attività.

che, in base al disposto delle citate norme del D.L.70/2011 e della Legge 160/2019, la riscossione coattiva può essere gestita direttamente dal Comune in ogni sua fase, a partire dalla notifica del titolo esecutivo (l'ingiunzione fiscale o l'accertamento esecutivo) fino alla stessa esecuzione forzata per il recupero del proprio credito.

- Ritenuto** opportuno ipotizzare fin da ora l'assegnazione al Responsabile di ogni singolo settore di competenza le funzioni in ordine all'iter di riscossione coattiva diretta delle entrate patrimoniali e/o tributarie, per sua natura scindibile in due fasi:
- fase di accertamento esecutivo o ingiunzione: si tratta di fase avente ad oggetto la predisposizione, la sottoscrizione e la notifica dell'accertamento esecutivo o dell'atto di ingiunzione fiscale.
 - fase esecutiva: è la fase in cui - dopo la notifica del titolo esecutivo ed il relativo mancato pagamento - si procede all'esecuzione forzata per il recupero dei crediti oggetto del titolo esecutivo non pagato.
- Considerato** che è, inoltre, intenzione del comune introdurre sistemi che agevolino la regolarizzazione tardiva spontanea delle irregolarità in materia di tributi comunali, nonché il mantenimento della possibilità di utilizzare l'istituto dell'accertamento con adesione specificamente disciplinato nel regolamento allegato alla presente deliberazione;
- Vista** la Legge 27 luglio 2000, n. 212 in cui sono recate le *“Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”*, ed in particolare l'articolo 10-ter rubricato *“Principio di proporzionalità nel procedimento tributario”* i quale, al comma 3 dispone che *“Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie”*.
- Visto** l'articolo 50 della L. 449/1997 che consente ai comuni, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, di prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lett. l), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili.
- Rilevato** che l'articolo 3, comma 133 lett. l) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle sanzioni, consente di prevedere circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti strutturate in modo da incentivare gli adempimenti tardivi, da escludere la punibilità nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno o pericolo all'erario, ovvero determinate da fatto doloso di terzi, nonché di sanzionare più gravemente le ipotesi di recidiva.
- Visto** l'articolo 16 del D.Lgs. 473/1997 in base al quale alle violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie.

- Ritenuto** opportuno procedere ad una regolamentazione dei criteri di applicazione delle sanzioni che tenga conto degli adempimenti tardivi dei contribuenti, introducendo un regime sanzionatorio premiante rispetto alle sanzioni previste dalla legge per gli inadempimenti riferiti a ciascun tributo.
- Visto** l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- Visto** l'articolo 1 comma 165 della L. 296/2006 in cui è disposto che *“la misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento”*;
- l'articolo 1 comma 802 della L. 160/2019 in base al quale *“su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 792 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali dall'ente con apposita deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997”*.
- Ritenuto** per quanto sopra di provvedere, nell'ambito del regolamento allegato alla presente delibera, alla determinazione del tasso di interesse da applicare nei rapporti a debito e a credito tra contribuente e amministrazione, nonché del tasso di interesse di mora da applicare in caso di mancato pagamento delle somme dovute a seguito della notifica degli atti di accertamento esecutivo e delle ingiunzioni fiscali, nonché alle rateazioni.
- Vista** la proposta di adozione del nuovo regolamento comunale sulle Entrate e sulla Riscossione predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale, con la contestuale abrogazione del vecchio regolamento.
- Considerato** le norme introdotte con il nuovo regolamento recepiscono la disciplina recata dal D.Lgs. 219/2023, e che le stesse non intervengono sui tributi ma sulle procedure di accertamento e di autotutela degli stessi;
- che, il novellato articolo 1 della L. 212/2000, così come modificata dal D.Lgs. 219/2023 prevede che gli enti locali adeguino i propri ordinamenti alla disciplina dello Statuto del contribuente e che per tale adeguamento il legislatore non ha stabilito un termine;
- che perciò, trattandosi di recepimento di norme di ordine superiore e di tutela per i contribuenti, che non incidono sui tributi comunali ma su alcuni procedimenti di accertamento, si ritiene che il comune possa procedere all'approvazione del regolamento anche oltre il termine previsto per l'approvazione del bilancio.
- Visto** il parere dell'organo di revisione previsto dall'art. 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali.

- Visto** il parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- Visto** l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

DELIBERA

1. Di abrogare il vigente Regolamento delle Entrate e della Riscossione.
2. Di approvare il nuovo Regolamento delle entrate e della riscossione come da allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto
3. Di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione.
4. Di prendere atto che il nuovo regolamento entra in vigore dalla data di adozione della presente delibera.



COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 21 del 28/06/2024

OGGETTO:

Abrogazione e approvazione del Regolamento comunale delle entrate e della riscossione per adeguamento alle disposizioni dello Statuto del contribuente.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO

IL SINDACO

F.to MILIA GIOVANNI MARIA

FIRMATO

FIRMATO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA STAVOLE EMANUELA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all'originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

Modolo, 04/07/2024

**LA SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA STAVOLE EMANUELA**



COMUNE DI MODOLO

Oggetto proposta di delibera:

Abrogazione e approvazione del Regolamento comunale delle entrate e della riscossione per adeguamento alle disposizioni dello Statuto del contribuente.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Modolo, 24.06.2024

IL RESPONSABILE

F.to Omar Aly KAMEL HASSAN

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Modolo, 24.06.2024

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Omar Aly KAMEL HASSAN